
Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 68 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

¹ La presente legge disciplina il trattamento dei dati personali, compresi i dati personali e i profili della personalità (dati) degni di particolare protezione nei sistemi d'informazione dell'Ufficio federale dello sport (UFSPo) da parte di:

- a. autorità federali, cantonali e comunali;
- b. federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure di loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto in virtù della legge del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport (LPSpo)³;
- c. terzi che svolgono compiti in relazione con la promozione dello sport da parte della Confederazione.

² Essa disciplina inoltre il trattamento dei dati nei sistemi d'informazione dell'agenzia nazionale antidoping.

Sezione 2: Disposizioni generali per i sistemi d'informazione dell'UFSPo

Art. 2 Principi del trattamento dei dati

¹ Per adempiere i loro compiti legali o contrattuali, gli organi e le persone di cui

SR 415.1

¹ RS 101

² FF ...

³ RS 415.0

...

all'articolo 1 capoverso 1 possono:

- a. trattare dati e renderli accessibili mediante procedura di richiamo nella misura in cui la presente legge o un'altra legge federale lo preveda espressamente;
- b. utilizzare i numeri d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (numero d'assicurato AVS) giusta la legge federale del 20 dicembre 1946⁴ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
- c. comunicare dati in forma elettronica, sempre che sia garantita una protezione adeguata contro l'accesso e il trattamento non autorizzati.

² Gli organi e le persone presso cui possono essere raccolti dati ai sensi della presente legge sono tenuti a comunicarli gratuitamente.

³ I dati possono essere trattati anche in forma non elettronica per conseguire i medesimi scopi.

⁴ L'organo o la persona che chiede dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario.

⁵ Le immagini che raffigurano persone chiaramente identificabili possono essere pubblicate unicamente previo consenso di quest'ultime.

Art. 3 Responsabilità

L'UFSPÖ è responsabile della sicurezza dei sistemi d'informazione e della legalità del trattamento dei dati.

Art. 4 Trattamento dei dati per lavori ai sistemi d'informazione

Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione possono trattare i dati contenuti nei sistemi d'informazione solo se ciò è necessario per adempiere i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. In tale ambito, i dati non possono essere modificati nel contenuto.

Art. 5 Modifica dei sistemi d'informazione

Il Consiglio federale può raggruppare, sostituire o eliminare sistemi d'informazione, sempre che in tal modo non vengano ampliate l'entità e lo scopo del trattamento dei dati, segnatamente i diritti di accesso.

Art. 6 Conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati

¹ I dati dei sistemi d'informazione sono conservati per tutto il tempo richiesto dallo scopo del trattamento.

² I dati medici sono conservati al massimo per dieci anni. Il Consiglio federale stabilisce la durata del periodo di conservazione dei dati negli altri sistemi d'informazione.

³ I dati non più necessari sono cancellati dai sistemi d'informazione. Una volta trascorso il periodo di conservazione di tutti i dati interessati, i dati obbligatoriamente collegati fra loro in un sistema d'informazione vengono cancellati in blocco.

⁴ I dati cancellati e la relativa documentazione sono offerti all'Archivio federale. I dati e la documentazione che l'Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico sono distrutti.

Art. 7 Anonimizzazione

I dati necessari per scopi statistici o di ricerca sono anonimizzati.

Sezione 3: Sistema nazionale d'informazione per lo sport

Art. 8 Scopo

Il sistema nazionale d'informazione per lo sport serve all'adempimento dei compiti giusta la LPSpo⁵, segnatamente negli ambiti seguenti:

- a. promozione generale dello sport e dell'attività fisica;
- b. programma «Gioventù e Sport»;
- c. formazione degli allenatori;
- d. sport nell'esercito.

Art. 9 Dati

Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali e i profili della personalità degni di particolare protezione, che sono necessari per adempiere i compiti di cui all'articolo 8, in particolare:

- a. le generalità;
- b. il numero d'assicurato AVS;
- c. indicazioni su attività e funzioni;
- e. qualificazioni e riconoscimenti di moniteur di sport e indicazioni relative alla sospensione, revoca o soppressione di tali riconoscimenti;
- f. dati penali, nella misura in cui sono necessari per motivare una decisione di rilascio, sospensione o revoca di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport;
- g. indicazioni su inchieste e su misure pronunciate in relazione a violazioni delle norme per lo sport corretto e sicuro, in particolare delle norme antidoping;
- h. dati forniti volontariamente.

Art. 10 Raccolta dei dati

L'UFSPO raccoglie i dati presso:

- a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
- b. i docenti;
- c. le autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport;
- d. il casellario giudiziale e le competenti autorità di perseguimento penale e giudiziarie nel caso dei dati di cui all'articolo 9 lettera e;
- e. le federazioni sportive e le associazioni giovanili nazionali, come pure le loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, nonché altre organizzazioni sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto ai sensi della LPSpo⁶ o collaborino alla realizzazione di programmi e progetti a sostegno di un'attività sportiva e motoria regolare;
- f. l'agenzia nazionale antidoping di cui all'articolo 19 LPSpo;
- g. l'Aggruppamento Difesa, per il settore dello sport nell'esercito.

Art. 11 Comunicazione dei dati

¹ Su richiesta, mediante una procedura di richiamo l'UFSPo può rendere accessibili i dati agli organi e alle persone seguenti:

- a. alla persona interessata: i dati che la riguardano;
- b. alle autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport: i dati di cui all'articolo 9 lettere a–d, g;
- c. alle federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure alle loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, nonché ad altre organizzazioni sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto ai sensi della LPSpo⁷ collaborino alla realizzazione del programma «Gioventù e Sport» o a programmi di sostegno dello sport e del movimento in generale: i dati di cui all'articolo 9 lettere a-d, g;
- d. alle scuole, scuole universitarie o università per quanto partecipino alla realizzazione del programma «Gioventù e Sport»: i dati di cui all'articolo 9 lettere a–d, g;
- e. all'Aggruppamento Difesa, per il settore dello sport nell'esercito: i dati di cui all'articolo 9 lettere a–d, g.

² Alle organizzazioni di cui al capoverso 1 ed eccezionalmente anche a terzi che partecipano alla realizzazione di programmi e progetti per promuovere attività sportive e motorie regolari, i dati di cui all'articolo 9 lettere a-d, g, su richiesta possono essere comunicati come raccolte di dati o elenchi in forma elettronica per quanto necessario all'adempimento di compiti legali o contrattuali.

⁶ SR 415.0

⁷ RS 415.0

Art. 12 Partecipazione alle spese

Il Consiglio federale può prevedere che le autorità e le organizzazioni alle quali vengono resi accessibili dati mediante procedura di richiamo, debbano partecipare alle spese di sviluppo, esercizio e manutenzione del sistema nazionale d'informazione.

Sezione 4: Sistema d'informazione per i dati medici**Art. 13** Scopo

Il sistema d'informazione per i dati medici serve a garantire il servizio medico, il servizio medico d'urgenza e l'assistenza medica di sportivi e di pazienti del servizio medico dell'UFSPPO.

Art. 14 Dati

Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali e i profili della personalità degni di particolare protezione, che sono necessari per soddisfare i compiti di cui all'articolo 13, in particolare:

- a. le generalità;
- b. dati relativi allo stato di salute;
- c. certificati e perizie di specialisti;
- d. i dati necessari per la gestione della pratica;
- e. dati forniti volontariamente.

Art. 15 Raccolta dei dati

L'UFSPPO raccoglie i dati presso:

- a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
- b. il personale medico curante o incaricato di una perizia;
- c. le persone di fiducia designate dalla persona interessata.

Art. 16 Comunicazione dei dati

¹ L'UFSPPO comunica i dati del sistema alle persone e agli organi seguenti:

- a. al personale medico curante;
- b. al personale medico che continua la cura, previo accordo della persona interessata;

² Previo consenso della persona interessata, l'UFSPPO comunica ad assicurazioni e casse malati i dati necessari per il conteggio delle prestazioni.

Sezione 5: Sistema d'informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni

Art. 17 Scopo

Il sistema d'informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni contribuisce allo svolgimento di test ed esami di scienza dello sport, segnatamente test ed esami di psicologia dello sport e di diagnostica delle prestazioni, come pure a fornire le prestazioni connesse.

Art. 18 Dati

Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali e i profili della personalità degni di particolare protezione, che sono necessari per adempiere i compiti di cui all'articolo 17, in particolare:

- a. le generalità;
- b. dati relativi alla diagnostica delle prestazioni;
- c. dati psicologici, inclusi i dati relativi alla motivazione e alle strategie per il superamento di determinate situazioni;
- d. dati relativi allo stato di salute;
- e. dati forniti volontariamente.

Art. 19 Raccolta dei dati

L'UFSPÖ rileva i dati direttamente o li raccoglie presso:

- a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
- b. il personale incaricato di una perizia;
- c. le persone di fiducia designate dalla persona interessata.

Art. 20 Comunicazione dei dati

¹ L'UFSPÖ comunica i dati del sistema alle persone e agli organi seguenti:

- a. agli sportivi interessati: i dati che li riguardano;
- b. a persone, organi, autorità e organizzazioni che hanno dato l'incarico di svolgere test o esami;
- c. al personale medico curante previo accordo della persona interessata.

² Esso può rendere accessibili mediante procedura di richiamo dietro richiesta degli sportivi interessati i seguenti dati:

- a. i dati che li riguardano;
- b. i dati riguardanti altre persone, previo assenso delle stesse.

Sezione 6: Sistema d'informazione della Scuola universitaria federale dello sport

Art. 21 Scopo

Il sistema d'informazione della Scuola universitaria federale dello sport (SUFSM) serve all'UFSPPO come sistema d'informazione e di documentazione:

- a. per organizzare e svolgere l'attività della SUFSM;
- b. per amministrare i titoli di formazione.

Art. 22 Dati

Il sistema d'informazione contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali e i profili della personalità degni di particolare protezione, necessari per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 21, in particolare:

- a. riguardo ai docenti e agli incaricati dei corsi:
 1. le generalità,
 2. il numero d'assicurato AVS,
 3. fotografie,
 4. certificati di formazione e titoli,
 5. competenze linguistiche,
 6. funzioni,
 7. orari di attività;
- b. riguardo agli studenti:
 1. le generalità,
 2. il numero d'assicurato AVS,
 3. fotografie,
 4. certificati di formazione e titoli,
 5. competenze linguistiche,
 6. cicli di formazione e perfezionamento frequentati e piano delle lezioni,
 7. dati relativi a immatricolazione ed extramatricolazione,
 8. provvedimenti disciplinari,
 9. valutazioni delle competenze,
 10. qualifiche finali.

Art. 23 Raccolta dei dati

L'UFSPPO raccoglie i dati presso:

- a. la persona interessata;

- b. i membri del corpo insegnante.

Art. 24 Scambio automatico con altri sistemi d'informazione e comunicazione di dati

¹ Per gestire l'impiego dei docenti e il calcolo delle loro retribuzioni, il sistema d'informazione della Scuola universitaria federale dello sport può essere collegato al sistema d'informazione concernente il personale dell'Amministrazione federale (BV PLUS) e al sistema d'informazione finanziaria usato dall'UFSPPO.

² Ai fini della fatturazione agli studenti il sistema d'informazione della Scuola universitaria federale dello sport può essere collegato al sistema d'informazione finanziaria usato dall'UFSPPO.

Sezione 7: Sistema d'informazione per la valutazione dei corsi

Art. 25 Scopo

Il sistema d'informazione per la valutazione dei corsi serve all'UFSPPO per la valutazione di corsi e attività formative:

- a. svolti dall'UFSPPO o da terzi da esso incaricati;
- b. svolti da terzi e sostenuti con i contributi della Confederazione.

Art. 26 Dati

Il sistema d'informazione contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali e i profili della personalità degni di particolare protezione, necessari per la valutazione di corsi e attività formative e in particolare:

- a. dati relativi ai singoli corsi e attività formative;
- b. generalità di partecipanti, capicorso e docenti;
- c. informazioni e valutazioni:
 - 1. sul corso o sull'attività formativa in generale,
 - 2. sui capicorso e sui docenti;
- d. dati su formazioni conseguite e attività pregresse forniti volontariamente da capicorso e docenti.

Art. 27 Raccolta dei dati

L'UFSPPO raccoglie i dati presso:

- a. i partecipanti;
- b. i capicorso;
- c. i docenti;
- d. gli esperti incaricati della valutazione del corso.

Art. 28 Comunicazione dei dati

L'UFSPo può comunicare i dati relativi alle persone o alle organizzazioni che si occupano della preparazione e dello svolgimento del corso o dell'attività formativa.

Art. 29 Scambio automatico con altri sistemi d'informazione

Per consentire di riprendere i dati relativi ai corsi e alle attività formative e le generalità, il sistema d'informazione per la valutazione dei corsi può essere collegato al sistema nazionale d'informazione per lo sport e al sistema d'informazione della SUFSM.

Sezione 8: Sistema d'informazione dell'agenzia nazionale antidoping**Art. 30** Scopo

Il sistema d'informazione dell'agenzia nazionale antidoping serve allo svolgimento dei compiti previsti nella LPSPo⁸ nel campo della lotta al doping, segnatamente:

- a. formazione, consulenza documentazione, informazione e ricerca;
- b. controllo e indagini;
- c. sanzioni;
- d. coordinazione a livello nazionale e internazionale.

Art. 31 Disposizioni generali

¹ L'agenzia nazionale antidoping è responsabile della sicurezza di esercizio del sistema d'informazione e della legalità del trattamento dei dati.

² I dati possono essere trattati anche in forma non elettronica per conseguire i medesimi scopi.

³ Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione possono trattare i dati contenuti nei sistemi d'informazione solo se ciò è necessario per adempiere i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. In tale ambito, il contenuto dei dati non può essere modificato.

⁴ I dati necessari per scopi statistici o di ricerca sono anonimizzati.

Art. 32 Dati

Il sistema d'informazione contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali e i profili della personalità degni di particolare protezione, che servono per la lotta al doping, in particolare:

- a. generalità dell'atleta e sua appartenenza a una federazione sportiva;
- b. indicazioni sul luogo di soggiorno dell'atleta;

- c. informazioni su attività e funzioni dell'atleta e delle persone che o accompagnano, lo allenano o lo assistono;
- d. dati medici;
- e. dati emersi dalle indagini o dall'analisi di campioni nei test antidoping;
- f. certificati e perizie di esperti;
- g. sanzioni comminate per violazioni delle norme sul doping;
- h. dati penali per violazioni della LPSpo⁹;
- i. misure di cui all'art. 20 cpv. 4 LPSpo;
- j. dati forniti volontariamente.

Art. 33 Raccolta dei dati

¹ L'agenzia nazionale antidoping raccoglie i dati presso:

- a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
- b. il personale curante o incaricato di una perizia;
- c. organizzazioni sportive nazionali e internazionali;
- d. organi di controllo antidoping nazionali e internazionali;
- e. laboratori di analisi;
- f. autorità doganali;
- g. l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici;
- h. le competenti autorità di polizia, di perseguimento penale o giudiziarie;
- i. altri informatori.

² Gli organi e le persone di cui al capoverso 1 lettere a-d ed f-i, presso i quali è necessario raccogliere i dati sono tenuti a comunicarli gratuitamente.

³ L'organo o la persona che raccoglie dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario.

Art. 34 Comunicazione dei dati

¹ L'agenzia nazionale antidoping comunica i dati del sistema alle persone e agli organi seguenti sempre che sia garantita una protezione adeguata contro l'accesso e il trattamento non autorizzati.

- a. la persona interessata: i dati che la riguardano;
- b. il personale curante o incaricato di una perizia;
- c. organizzazioni sportive nazionali e internazionali, per svolgere controlli e valutazioni come pure di prendere sanzioni a carico di persone che fanno ricorso al doping;

- d. le competenti autorità di polizia, di perseguimento penali o giudiziarie, in relazione ai fatti di cui all'articolo 22 LPSpo¹⁰.

² Può trattenere i dati o comunicarli con ritardo se lo ritiene necessario per lo svolgimento di attività antidoping. Può trattarsi soprattutto di dati per profili biologici, per procedimenti penali ai sensi dell'articolo 22 LPSpo e per sanzioni di diritto privato in caso di violazioni in materia di doping.

³ Per la durata della squalifica pubblica su internet le generalità di sportivi sospesi dalla partecipazione alle competizioni in seguito a provvedimento sanzionatorio.

Art. 35 Durata del periodo di conservazione

¹ Se lo scopo del trattamento lo richiede i dati del sistema d'informazione sono conservati al massimo per i periodi seguenti:

- a. dati di persone che dispongono della licenza di una federazione sportiva per la partecipazione alle gare: per una durata di dieci anni a partire dalla perdita irrevocabile della licenza di competizione; al più tardi fino al raggiungimento del 70 anno d'età della persona interessata;
- b. dati concernenti perseguimenti penali di cui all'articolo 32 lettera h: a condizione che siano stati cancellati dal registro penale; quando la persona interessata ne richiede la cancellazione.

² I dati che non sono più usati sono offerti insieme ai documenti connessi all'Archivio federale. I dati e i documenti che l'Archivio federale ha designato come privi di valore archivistico sono distrutti.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 36 Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie in merito:

- a. alle responsabilità per il trattamento dei dati;
- b. ai dati trattati;
- c. ai dettagli relativi alla raccolta e ai diritti di trattamento – segnatamente mediante procedura di richiamo – dei dati;
- d. alla collaborazione con i Cantoni;
- e. alle misure organizzative e tecniche necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 37 Abrogazione di un altro atto normativo

La Legge federale del 7 giugno 2011 sui sistemi d'informazione della Confederazione

ne nel campo dello sport¹¹ è abrogata.

Art. 38 Entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.